Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Giovedì, 18 marzo** **Numero 65**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* per l'anno 1920.

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 238 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Nostro decreto 22 novembre 1908, n 693;

Visti gli articoli 4 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il Nostro decreto 12 ottobre 1919, n. 1902;

Ritenuta la necessità di coprire tutti i posti messi a concorso nei varî ruoli del personale centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a nominare ai posti messi a concorso nei varî ruoli del personale centrale del Ministero stesso in base al R. decreto 12 ottobre 1919, n. 1902, i candidati dichiarati idonei in sostituzione di quelli che, compresi nella graduatoria del concorso, non possano per qualsiasi motivo conseguire la nomina, o assumere effettivamente servizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 236 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 1950, concernente disposizioni a favore del personale e degli alunni degli Istituti di istruzione media dei territori evacuati;

Ritenuto che sono cessate le ragioni per le quali il detto decreto fu emesso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1919 cessa di avere effetto il decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 1950.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 246 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 24 novembre 1919, numero 2327;

Visto il Regio decreto 14 maggio 1908, n. 232, e successive sue modificazioni;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato il parere in massima favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il « Comando dei servizi della Regia marina in Genova », con giurisdizione disciplinare sopra tutti gli uffici della Regia marina in Genova e nel suo circondario e sulle Regie navi ancorate nel porto. È fatta eccezione per la stazione radiotelegrafica ed i semafori, che, salvo casi di necessità e di urgenza, rimangono alla dipendenza amministrativa e tecnica del Comando della rispettiva zona.

Nulla è variato alle attribuzioni che, per ragioni di gerarchia competono al comandante in capo del dipartimento marittimo di Spezia in tutto il litorale di sua giurisdizione.

Art. 2.

Il « Comando dei servizi della R. marina in Genova » è assunto dal direttore del R. Istituto idrografico della R. marina, che riunisce le due cariche, continuando a percepire le stesse indennità e gli stessi assegni stabiliti per il direttore del R. Istituto idrografico.

Art. 3.

Ai servizi del Comando istituito col presente decreto si provvede col personale militare del R. Istituto idrografico della R. marina.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 247 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) per le contravvenzioni alle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 6 agosto 1916, n. 1029, 21 febbraio 1916, n. 360 e 15 maggio 1919, n. 952, relative al divieto del taglio ed abbattimento degli ulivi;

b) per le contravvenzioni alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 360, estese con decreto Ministeriale 4 aprile 1918 all'abbattimento dei gelsi;

c) per le contravvenzioni alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1279, che sottoponeva al controllo governativo l'esportazione degli animali bovini dal territorio di ciascuna provincia.

Art. 2.

L'efficacia del presente decreto si estende alle contravvenzioni in esso previste e commesse a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso.

Esso non pregiudica le azioni civili che hanno causa nella contravvenzione, nè i diritti dei terzi, nè la stessa azione dell'erario relativamente alla riscossione dei diritti degli ufficiali giudiziari ed al rimborso delle spese necessarie alla custodia ed alla conservazione delle cose sequestrate.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 248 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552;
Visto il successivo R. decreto 16 novembre 1919, n. 2307, col quale i termini di cui all'art. 4 del predetto R. decreto 2 settembre 1919, sono stati prorogati di tre mesi;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini di cui sopra, sono prorogati di altri sei mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 gennaio 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Budrio (Bologna).

SIRE!

Alla vigilia delle elezioni politiche, in vista della situazione elettorale che si andava delineando nel comune di Budrio, diciotto consiglieri, che costituivano la maggioranza nell'Amministrazione municipale, rassegnarono le dimissioni.

La rappresentanza comunale già diminuita di due componenti defunti, venne così a ridursi soltanto a dieci consiglieri: un terzo di quelli assegnati al Comune.

I tentativi fatti dal prefetto per comporre la crisi e far ricostituire l'Amministrazione sono riusciti infruttuosi e l'Amministrazione del Comune venne affidata provvisoriamente ad un commissario prefettizio.

Essendo ora necessario conferire al medesimo più ampi poteri per risolvere questioni di vitale intesesse per l'Ente, è il caso di procedere allo scioglimento del Consiglio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 12 gennaio 1920, n. 41, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1919, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Budrio, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Aldo Cavani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 gennaio 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alghero (Sassari).

SIRE!

Da tempo l'amministrazione del comune di Alghero si trovava ridotta a soli 10 componenti, ma riusciva, ciò malgrado, a funzionare con una certa regolarità.

Nell'ottobre scorso, essendosi determinata una agitazione popolare per difficoltà sorte nell'approvvigionamento del grano, il sindaco e gli altri consiglieri rimasti in carica, vedendo in ciò una manifestazione di epidemia verso la propria attività amministrativa, rassegnarono irrevocabilmente le proprie dimissioni ed il prefetto, per assicurare il funzionamento della civica azienda, dovette affidarne la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Occorrendo però che l'amministratore straordinario abbia più ampi poteri per porvvedere adeguatamente sugli affari che interessano l'ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 12 gennaio 1920, n. 38, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alghero, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Salvatore Pilia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villafranca (Verona).

SIRE !

Da tempo l'Amministrazione comunale di Villafranca Veronese non riesce a funzionare. La maggioranza consigliare, riluttante ad assumersi l'odiosità della imposizione di nuove tasse indispensabili per la sistemazione di passività arretrate e per provvedere agli aumenti delle retribuzioni del personale, ha disertato le adunanze, alle quali rifiutò di intervenire anche quando il prefetto inviò sul luogo un commissario con l'incarico di riunire il Consiglio.

In tale stato di cose, che riesce deleterio agli interessi del Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per affidare la gestione della civica azienda ad un commissario Regio.

Del che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 12 gennaio 1920, n. 45, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villafranca, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Carlo Marchiori è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, che conferisce al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre e di cinque anni;

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568, che autorizza l'emissione dei buoni del tesoro ordinari al portatore;

Veduto il decreto Ministeriale 18 settembre 1919, che autorizza dal 1° ottobre 1919 al 31 marzo 1920 una ottava emissione di buoni poliennali;

Veduto il decreto Ministeriale 24 novembre 1919, col quale furono stabiliti gli attuali saggi d'interesse da corrispondere sui buoni ordinari del tesoro a decorrere dal 1° dicembre successivo;

Veduto il decreto Ministeriale 24 novembre 1919 che sospende, a partire dal 1° dicembre successivo, l'emissione dei buoni del tesoro poliennali;

Determina:

Essendo trascorso il termine utile per la sottoscrizione al VI prestito nazionale, sono abrogate le disposizioni dei due decreti Ministeriali in data 24 dicembre 1919 sopracitati, emanati in previsione della sottoscrizione al prestito stesso; e quindi, a decorrere dal giorno 18 marzo 1920, sono ripristinati per i buoni ordinari i saggi d'interesse in vigore anteriormente al 1° dicembre 1919, e cioè:

di lire quattro per cento in ragione annua per quelli con scadenza da tre a cinque mesi;

di lire quattro e centesimi settantacinque in ragione annua per quelli con scadenza da sei a otto mesi;

di lire cinque per cento in ragione annua per quelli con scadenza da nove a dodici mesi;

ed è ripresa l'emissione dei buoni del tesoro triennali e quinquennali cinque per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 17 marzo 1920.

Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista la precedente ordinanza 27 gennaio u. s., n. 2959, circa gli affitti;

Considerato che durante la guerra il prezzo delle pigioni ha subito notevoli riduzioni;

Ritenuto che quale base minima alla limitazione degli aumenti di pigione deve essere considerato l'affitto normale dell'anteguerra e che, in conformità a tale criterio, deve essere modificato il comma *b*) dell'art. 6 della sopra indicata ordinanza;

Determina:

Art. 1.

Il comma *b*) dell'art. 6 dell'Ordinanza 27 gennaio u. s., n. 2939, resta modificato come appresso:

b) se la misura della pigione richiesta per l'affitto e subaffitto di appartamenti vuoti superi del 20 0|0 quella pagata nell'agosto 1914 al ragguaglio in lire alla pari.

Art. 2.

La disposizione cui al precedente articolo ha effetto anche per quei contratti che fossero stati stipulati dopo la pubblicazione della ripetuta ordinanza 27 gennaio u. s., n. 2959.

Trieste, 2 marzo 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Riconosciuta l'urgenza di provvedere per ragioni di interesse pubblico a che venga assicurato con l'uso di adatti locali il regolare funzionamento dei servizi pubblici;

Vista la necessità di lenire, nei limiti del possibile, gli effetti della crisi delle abitazioni private;

Visto il Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Ordina:

Art. 1.

Il Commissario generale civile per la Venezia Tridentina, in casi di grave bisogno, ha facoltà di requisire locali di qualsiasi specie per provvedere a pubblici servizi, comunque siano gestiti (Stato, Provincia, Comuni o imprese private).

A tale scopo egli comunica al proprietario dello stabile, eventualmente all'usufruttuario, inquilino o subinquilino tenuto a lasciare liberi i locali, l'ordine di requisizione con indicazione dei locali e della loro destinazione, dell'ammontare e delle modalità di pagamento del canone, della persona o ente morale che deve pagarlo,

come pure del giorno in cui la requisizione comincia ad avere effetto e il canone a decorrere.

Art. 2.

Contro l'ordine è ammessa la rimostranza che non ha effetto sospensivo. Essa può contestare tanto la necessità della requisizione quanto l'ammontare del canone, è diretta al Commissariato generale civile e presentata entro otto giorni dall'intimazione al commissario civile del rispettivo distretto politico, il quale unisce il suo motivato parere e, se gli argomenti addotti portano la questione nel campo tecnico o in quello della valutazione dell'uso dei locali, anche il parere dell'ingegnere distrettuale.

Contro la decisione del commissario generale civile che conferma o modifica l'ordine di requisizione non è ammesso alcun rimedio di legge.

Art. 3.

Tanto al principio dell'occupazione, quanto alla consegna dei locali per cessata occupazione è redatto, in contraddittorio con la persona interessata nella requisizione, un verbale in cui viene accertato lo stato dell'immobile requisito, rispettivamente restituito. Se la parte interessata non vuole intervenire alla redazione del verbale, esso verrà tuttavia esteso con ogni cura dall'ente in cui favore è stata accordata la requisizione e alla presenza del sindaco o di un suo delegato.

Art. 4.

Se un Comune ha notoria penuria di locali d'affari o d'appartamenti, il commissario generale civile, dopo sentito il commissario civile del rispettivo distretto politico, può, su domanda del Comune accordargli, per un tempo determinato o sino a revoca, il diritto di requisire di caso in caso, su domanda di interessati e per conto degli stessi, i locali d'affari o gli appartamenti tanto ammobiliati che vuoti non usufruiti, sia perchè non affittati ad alcuno, sia perchè il proprietario o l'usufruttuario o l'inquilino o il subinquilino, sono da lungo tempo assenti in circostanze tali da non farne prevedere un prossimo ritorno.

Al detentore dell'appartamonto o del locale d'affari il Comune indicherà i locali da cedere entro un termine fissato, nonchè l'inquilino da accettare e il canone.

Contro questa disposizione è ammesso ricorso, e precisamente senza effetto sospensivo se esso riflette solo l'ammontare del canone, nel quale caso va diretto alla Commissione arbitrale fissata dall'articolo 10 dell'ordinanza 23 maggio 1919, n. 03169, e con effetto sospensivo in tutti gli altri casi, nei quali è da presentarsi al commissario civile entro otto giorni dall'intimazione.

La decisione del commissario civile con cui viene confermata la disposizione del Comune diventa esecutiva soltanto con l'approvazione da parte del commissario centrale civile, al quale sarà da prodursi d'ufficio.

Art. 5.

Il Comune è autorizzato a provvedere, ove occorra, allo sgombero totale o parziale dei locali ammobiliati non usufruiti e alla custodia dei mobili col concorso di un curatore dell'assente da nominarsi dal giudizio distrettuale.

Art. 6.

A tutti gli effetti giuridici le persone, per le quali fu requisito un appartamento o locale d'affari a sensi dell'articolo precedente, si considerano come locatorie.

Art. 7.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

Il commissario generale civile: CREDARO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

ORDINA:

Art. 1.

Gli edifici o parti di edifici che sono destinati ad uso d'albergo, anche se attualmente non esercitì, non possono, a scanso di nullità di contratto, essere venduti o dati in locazione a nuovi conduttori senza autorizzazione del commissario civile.

L'autorizzazione viene data se il compratore o locatore dichiara di non voler mutare per almeno cinque anni per l'eventuale più breve periodo della locazione la detta destinazione e il commissario civile si convince della serietà e mantenibilità di detta promessa. Anche senza questa dichiarazione l'autorizzazione può essere data se il proprietario ha fatto pubblicare dall'autorità comunale nei modi soliti, almeno un mese prima della vendita o della locazione, che esso intende cedere a giusto prezzo l'albergo a chi si obblighi di continuare l'esercizio per non meno di cinque anni, e tale diffida non abbia portato ad alcuna conclusione di contratto.

Contro la decisione del Commissario civile che nega l'autorizzazione può, entro otto giorni dall'intimazione, prodursi ricorso, sul quale decide il commissario generale civile. È escluso un ulteriore corso d'istanze.

Art. 2.

Se il nuovo proprietario o locatore muta la destinazione dell'albergo, chiunque abbia intenzione di continuare l'esercizio per almeno cinque anni, o per l'eventuale più breve periodo della locazione, e dia convenienti garanzie, ha diritto di acquistare l'albergo per il prezzo risultante dall'atto di vendita senza ulteriori compensi o indennizzi, rispettivamente ha il diritto di surrogarsi nella locazione, questo diritto può essere fatto valere nell'ordinaria via civile.

Art. 3.

Gli edifici o parti di edifici che prima della guerra erano destinati ad uso d'albergo, che dopo lo scoppio della guerra, ma anteriormente al termine iniziale dell'applicabilità della presente Ordinanza nel rispettivo Comune (art. 4) furono alienati e che da allora ebbero un mutamento di destinazione senza essere stati convertiti in ordinaria abitazione o destinati a pubblici servizi possono essere in via giudiziaria riscattati a prezzo di stima da chi voglia ripristinarvi l'esercizio di albergo e dia garanzia di continuarlo per non meno di dieci anni.

Art. 4.

L'Ordinanza è applicabile solo in quei Comuni per i quali il Comune stesso o un eventuale Comitato di cura o qualche altro ente morale interessato allo sviluppo della vita economica locale abbia provato al commissario generale civile il bisogno di una speciale tutela dell industria alberghiera. Accogliendo questa domanda, il commissario generale civile emette una determinazione da pubblicarsi all'albo comunale e nel Bollettino ufficiale.

Art. 5.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

Trento, 4 marzo 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

COMITATO INTERMINISTERIALE
per la sistemazione delle industrie di guerra.

La seconda sezione della Giunta esecutiva, nella sua seduta del 15 marzo 1920, ha deliberato di apportare al listino prezzi n. 12, per la vendita ai privati dei prodotti metallici e rottami di proprietà dello Stato, le seguenti variazioni valevoli per vendite a partire dal 18 marzo 1920:

Ghisa, ferri ed acciai laminati.

Ematite, L. 108 per 100 kg.
Ghisa da fonderia, L. 80 id.
Ghisa al forno elettrico, L. 72 id.
Billettes nazionali.
Billettes omogeneo americano da rilaminare.

Blitettes, barre e blocchetti di acciaio duro da proiettili da rilaminare, L. 110 per 100 kg,
Ferro comune, prezzo base, L. 180 id.
Ferro omogeneo, prezzo base, L. 190 id.
Moietta comune, prezzo base, L. 190 id.
Moietta omogeneo, prezzo base, L. 200 id.
Vergella e filo d'apporto, L. 190 id.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 190 id.
Stecche finite per dette, L. 220 id.
Piastre finite per dette, L. 215 id.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 190 id.
Stecche finite per dette, L. 220 id.
Traverse finite per ferrovie portatili, L. 215 id.
Lamiere nere, prezzo base mm. 4 o più, L. 220 id.
Lamiere nere di superfice inferiore a mq. 2 e fino a mq. 1, L. 190 id.
Lamiere nere di superfice inferiore a mq. 1, L. 150 id.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1 n. 20, L. 325 id.
Lamiere piombate, L. 285 id.
Travi a doppio T da 2 a 4 m. di lunghezza, L. 120 id.
Tubi saldati per mobilio, gaz e acqua, prezzo base, L. 300 id.
Tubi senza saldatura, prezzo base, L. 335 id.
Tubi bollitori, prezzo base, L. 345 id.
Tubi di ghisa, L. 160 id.
Corda spinosa zincata in rotoli, L. 130 id.
Corda spinosa zincata sciolta, L. 70 id.
Corda spinosa nera in rotoli, L. 85 id.
Paletti da reticolati a sezione rotonda o quadra, L. 100 id.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base, L. 240 id.]

Rottami.

Rottami da copertura per ferriera: lamiere per copertura da 6 mm. e più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 1000 mm. e larghezza non minore di 200 mm., L. 49 per 100 kg.
Corchioni di carri ed assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro a U, a T, a L, poutrelles e rotaie il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 2000 mm., L. 40 id.
Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolati a corniera, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata, L. 32 id.
Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci; attrezzi da campagna e ferro arrugginito in genere da mm. 4 in più, corda spinosa pressata o tagliata, e corda spinosa nera in rotoli, deteriorata, L. 27 id.
Rottami leggeri nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moietta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 22 id.
Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, escluso marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 15 id.
N. B. — Le due categorie ultime se imballate e pressate, in più, L. 3 id.
Corda spinosa nera sciolta, L. 15 id.
Proiettili acciaio non ultimati, L. 36 id.
Elementi di proiettili di acciaio, L. 36 id.
Proiettili di ghisa acciaiosa non finiti, L. 36 id.
Pallette di ghisa per shrapnels, L. 35 id.
Ritagli di lavorazione di bombe, L. 53 id.
Ritagli irregolari di lamiera inferiore a mq. 1,20, L. 65 id.
Rottami di ghisa grigia meccanica in pezzatura, pronta al forno, L. 47 id.
Rottami di proiettili di ghisa grigia, L. 41 id.
Rottami di ghisa bruciata, L. 17 id.
Tornitura di acciaio in briquettes, L. 23 id.
Tornitura di ferro e di acciaio, L. 17 id.
Tornitura di ghisa, L. 12 id.

N. B. — Per i rottami utilizzabili nei lavori di forgia, verrà applicato un aumento del 50 0[0 sui prezzi di listino.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 17 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	79.72	—
3.50 % netto (1902) . .	70.00	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.93	—

Corso medio dei cambi

del giorno 17 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 138,29 — Londra 69,05 — Svizzera 319,25 — Spagna . . . — New York 18,67 — Oro 273.77.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 settembre 1918.

Pensioni civili.

Pinzauti Eugenio, isp. gen., L. 8000 — Fiordeponti Enrichetta, ved. Cassano, appl.. L. 625 — Asturaro Francesco, proc. erar., L. 4732 — Donati Alfonso, capo usciere, L. 1497 — Pastorelli Marina, ved. Anselmi, uff. d'ord., L. 563,66 — Comasni Delfina, ved. Vai, brig. post., (indennità), L. 2660 — Leilà Eleonora, ved. Giacchetti, op. marina, L. 331,66 — Ruggeri Antonia, orfana Francesco, agente imp., L. 1244,33 — Fanini Salvatore, capo tecnico, L. 2383 — Cocciolito Giovanna, ved. di Maio, op. guerra, L. 176 — D'Ecclesiis Manco, cancelliere, L. 1911 — Geraci Dorotea, ved. Pinna, applic., L. 714,50.

Buongiovanni Giulia, ved. Giusto, brig. post., L. 540,33 — Cerruti Luigi, op. art., L. 839 — Donadoni Antonia, ved. Chiesura, guardiano, L. 416,66 — Romoli Clementina, ved. Montanari, guardia, L. 950,66 — Dasarà Carolina, ved. Orsi, uff. dog., L. 704 — Teppet Teresa, ved. Padovan, capo lab. tab., L. 772,33 — Palmieri Luigia, ved. Cavaliere, op. marina, L. 333,33 — Zannuccoli Luigi, capo lab. tab., L. 2429 — Marchiani Giustina, ved. Rossi, isp. tasse, L. 1368,66 — Cogno Placida, ved. Rapieri, op. guerra, L. 181,83 — Annovazzi Francesco, professore (indennità), L. 5819 — Crispo Moncada Carlo, sotto bibl., L. 2210.

Armati Angela, ved. Berti, op. Marina, L. 333,33 — Bronzi Innocenza, ved. Reboa, aiuto cont., L. 284,66 — Gallimberti Vincenza, ved. Crosara, mar. porto, L. 282,66 — Colafati Grazia, ved. Punzi, ag. imp., L. 666,66 — Rosano Maria, ved. Weiss, aiut. dog., L. 572,33 — Rossi Ines, ved. Tognana, controll. tesoro (indennità), L. 4261.

Pensioni militari.

Nicolosi Rosaria ved. Della Massa, magg. com. marina, L. 1360 — Casu Caterina Angela ved. Solinas, sottocapo carceri, L. 447 — Boggio Tommasina ved. Boggio, tenente, L. 612,66 — Savalli Maria ved. Russo, maresc. fin., L. 446,66 — De Maio Ercole, carabiniere, L. 313,81 — Peroggi Maria ved. Pirazzoli, maresc. fin., L. 985,86 — Stanzani Virginia ved. Salvatori, ten. colonnello, L. 1411 — Algisi Lucia ved. Trescia, app. finanza, L. 476,93 — Sacco Mario e fratelli orf. Luigi, capo torped., L. 228 — Tosone Sante, appuntato guardie città, L. 1660,36 — Ferri Vincenzo, agente sedentario, L. 1518,46 — Pinarello Leandro, capitano L. 4128.

Ortona Luigi, capitano, L. 3608 — Peluso Ferdinando, magg. gen., L. 6802 — Bertodatto Giorgio, soldato, L. 337,50 — Ceretti Leo,

poldino ved. Angelotti, magg. gen., L. 2070,33 — Ansaldo Maria ved. Rocca, maresc. fin., L. 326,66 — Monaco Clemente, sotto brigadiere città, L. 1864,36 — Vita Demetrio, appuntato guardi città, L. 1660,36 — Tonoli Gabriele, id., L. 747,16 — Licata Giovanni, id., L. 1660,36 — Felici Luigi, guardia carceri scolta, L. 1664 — Bianchi Attilio, soldato, L. 202,50 — Tizza Salvatore, id., L. 506,25 — D'Antonio Carolina ved. Scognamillo, brigadiere forestale, L. 345.

Della Santina Maria ved. Parsaglia, 2° nocchiere, L. 291,66 — Riccio Antonia ved. Caiazza, app. città, L. 439,30 — Perego Giovanni padre Battista, caporale, L. 240 — Rondi Natale, capitano, L 1110 — Fieschi Benedetto, maresciallo guardie città, L. 2338,92 — Mussolino Luigi, guardia città, L. 275 — Ruta Concetto, guardia carceri, (indennità) L. 1408 — Gallinotti Andrea, soldato, L. 405 — Buratti Augusto padre di Furio, capitano, L. 1360 — Mulas Luigi, guardia finanza, L. 1333,29 — Piccirillo Giovanni, appuntato g. città, L. 1937,08.

Adunanza 19 settembre 1918.

Pensioni civili.

Pigorini Anna, ved. Guereschi, professore, L. 2666,66 — Rossi Anna, ved. Quaranta, s. uff. tel., L. 856,66 — Ambrosi Clementina Tommasini, prof., (indennità) L. 7363, di cui: L. 5043,07 a carico dello Stato e L. 2319,93 a carico com. Città di Castello — Giuliani Maria, ved. Brunotti, archiv., L. 674,66 — Congiu Luigia, ved. Palmarino, ag.te manut., (indennità) L. 1820 — Bastelli Alfedo, s. uff. tel., L. 2122 — Tomasino Antonia, op. tab., lire 906,57 — Di Vincenzo Grazia, id., L. 771,48 — Mura Antonia, id., (indennità) L. 1557,60 — Laureani Vincenzo, preside, L. 2584 — Anzalone Angelina, ved. Anzalone, sost. proc. gen. L. 1437.

Perona Emilia, ved. Abbo, uff. d'ord., L. 637,66 — Cuomo Enrico, del P. D., L. 3177 — Bajardi Berengario, ing. genio civ., L. 3677 — Testi Adele ved. Pelluzzi, ing. cat., L. 1318 — Roselli Maria, ved. Geraldi, c. usciere, L. 383 — Elefante Nicola, applicato, lire 2156 — Ircanio Innocenzo, assist. marina, L. 590 — Colella Carolina, ved. Siniscalco, comm. P. S., L. 1134 — Pini Bianca, ved. Pini, s. uff. post., L. 585,66 — Bighetti orf. di Angelo, custode, L. 480 — Motta Maria ved. Grigolato, brig. post., (indennità), L. 3955 — Furlini Regina, ved. Gianni, op. marina, L. 175 — Corsini Giuseppina, ved. De Stefano, uff. d'ord., L. 473,33.

Rana Silvia, ved. Pittoni, v. avv. erar., L. 1654 — Tevere Maria, ved. Pavone, op. marina, L. 283,33 — Lardizzone Gaetano, vice cancelliere, L. 619 — Malerba Elena, ved. Battiati, cancelliere, L. 960 — Tamis Fiorenza, ved. Brondolo, professore, L. 1194,33 Maritati Enrico, s. uff. post., L. 282 — Gobbi Maria, orfana Misse, uff. d'ord., L. 322,33 — Carretti Elisa, op. tab. (indennità), L. 996,75 di cui: a carico dello Stato L. 152,68, a carico della Cassa nazionale previdenza, L. 844,07 — Martini Cristina, ved. Bertello, op. art., L. 291,66 — Canessa Itala, ved. Zanza Famiglio, L. 209,94 — Nudi Fortunata, ved. Calderazzo del P. S., lire 1200 — Novi Angela, ved. Olivieri, archiv., L. 662.

Pensioni militari.

Maiolino Concetta, ved. Pettina, guardia città, L. 431,23 — Armando Caterina, ved. Messina, guardia carc., L. 320 — Lauria Aganice, ved. De Bono, colonnello, L. 1666,66 — Segala Antonio, orf. di Andrea, brig. RR. CC., L. 260, 80 — Ruggeri Laderchi Paolo tenente generale, L. 8000 — Grippo Giuseppe, colonnello, L. 6400 — Del Monaco Pietro, tenente colonnello, L. 4285 — Mayer Alfredo, id. id. L. 4565 — Bovier Francesco, capo furiere R. equipaggi, L. 1663,20 — Gardoni Ildebrando, capo guardia carceraria, L. 2172 — Masia Angelo, guardia carceri (indennità), L. 1137 — Tosi Carolina, ved. Vanoli, pensionato guerra, L. 202,50 — Rossi Anna, ved. Baco, maresc. RR. CC., L. 403,90 — Vallarino Paola, ved. Fiengo, capo fur. R. eq., L. 672 — Romei Giuseppina, ved. Dal Maia, ten. colonnello, L. 1205,33 — Micaglio Giacomo, colonnello, L. 5400.

D'Angelantonio Ettore, colonnello medico, L. 6400 — Gerundo Giuliano, id. id., L. 6400 — Furnò Giacomo, tenente colonnello, L. 4739 — Ricci Ottavio, soldato, L. 337,50 — Fanniello Domenico, guardia carceri, L. 1092 — Ribera Silvia, ved. Di Muro, capitano, L. 1720 — Papa Emilia, ved. Valletta, maresc. fin., L. 268,89 — Prelli Giovanni, tenente generale, L. 8000 — Caiani Bonifazio, colonnello, L. 6037 — Basso Girolamo, id., L. 4458 — Angiuli Lorenzo, maresciallo magg., L. 1767,78 — Montanari Filippo, appuntato finanza, L. 1518,40, di cui: a carico dello Stato L. 1465,68; a carico del comune di Firenze, L. 52,72 — Stomboli Tomaso, soldato, L. 540.

Bertasini Marsilio, soldato, L. 337,50 — Bertini Giuseppina, ved. Santoro, guardia carceri, L. 333,33 — Colajanni Luisa, ved. Sandrini, brig. RR. CC., L. 332,88 — Giarola Elisabetta, ved. Sandri, pens. guerra, L. 202,50 — Carino Tommasino, colonnello, L. 6400 — Russo Ernesto, id., L. 4450 — Duccessi Modesto, maggiore, L. 4029 — Panunzio Tiberio, capitano, L. 3885 — Giordano Giuseppe, maresciallo maggiore, L. 1702,95 — Coccia Colombo, appuntato finanza, L. 828,50 — Coltorti Gaetano, guardia carceri, L. 1560 — Dal Pozzo Giovanni, caporale, L. 360.

Adunanza del 26 settembre 1918.

Pensioni civili.

Massetani Seconda, ved. Perugini, op. guerra, L. 184,16 — Costantino Filippa, ved. Augugaro, verif. tasse, L. 564 — Rizzi Virginia, ved. Legnani, 1° uff. post., L. 849,66 — Quaglia Giovanni, capo usciere, L. 1720 — Citernesi Luigi, c. d'Istituto, L. 2879 — Fanelli Teresa, op. sub., L. 448,95 — Filippini Matilde, id., (indennità), L. 1269,90 — Migliardi Ruggero, del P. S. L. 3240 — Morandi Flaminio, famiglio, L. 600 — Ferrari Attilio, profess., L. 1832 — Cenzatti Camillo, cons. app., L. 4987 — Corpaci Salvatore orf. Pietro, uff. post., L. 636,66 — Gambino Luigi, capo tecnico, L. 3930.

Musso Domenica, ved. Sertoli, 1° uff. post., L. 931,66 — Garulli Raffaele, profess., L. 4804 — Liguori M. ved. Tortora, oper. marina, L. 560 — Porrone Bassano, dirett. carc., L. 5720 — Fantaguzzi Ildebrando, uff. post., (indennità), L. 2327 — Pappalardo Domenica, ved Castro, sost. proc. erar. (indennità), L. 4261 — Ambrosi Gregorio, comm. daz., L. 3492 di cui: a carico dello Stato L. 3157,47, a carico del comune di Roma, L. 334,53 — Caffaratti Augusto, profess., L. 5240 — Salvemini Bianca, ved. Catucci, ag. sup. imp., L. 874,33 — Bigliardi Fiorisia, ved. Corradi, mess. post., L. 475,33.

Ugazzi Adele, ved. Mastrigli, 1° uff. tel., L. 706 — Santangelo Igina, ved. Fabrizio, del P. S., L. 1400 — Moffa Filomena, ved. Fiore, agg. canc., L. 448,66 — Tedeschi Giuseppe, del P. S., L. 3320 — D'Arena Fiorentino, vedova Gramazio, sovv. tab., (indennità), L. 2550 — Durando Elvira, ved. Fratantoni, ric. dog., L. 1532 — Carnevali Filippo, 1° rag., L. 3885 di cui: a carico dello Stato L. 3021,62, a carico Ec. B. V. Firenze L. 561,43, a carico Fondo culto L. 246,28, a carico Econ B. V. Firenze L. 55,67 — Di Bella Agata, op. tab. (indennità) L. 756,60, di cui: a carico dello Stato L. 353, a carico della Cassa di previdenza L. 403,60 — Bolcioni Isola, ved. Giusti, 1° uff. post., L. 753 — Polato Fortunata, ved. Faccin, guard. tel., (indennità) L. 4393 — Ranieri Chiara, ved. Panoga, ragion., L. 656,33.

Mignone Giuseppe. profess., L. 4791 — Falanga Nunziata, vedova Savastano, op. marina, L. 288,33 — Ferri Orsola, ved. Malvasi, ispett. fin., L. 894,66 — Liberti M. Concetta, op. tab., L. 1032,52 — Mirabile Giuseppe, del. P. S., L. 2454 — Fortuna Guendalina, ved. Spada, verif. met., L 940 — Filomusi Guelfi Francesco, prof. univ., L. 8000 — Donaggio Italia, op. tab., L. 1323, di cui: a carico dello Stato, L. 456,44, a carico della Cassa di previd., L. 866,56.

Laterza Laura, ved. Intini, istitutore (indennità), L. 2766 — Limi Maria, ved. Frilli, op. guerra, L. 266,66 — Caputo Lorenza, vedova Araimo, op. marina, L. 333,33 — Colombassi Matilde, ve-

dova De Ruberty, c. d'ist., L. 1244,33 — Pogliano Maria, ved. Musso, op. guerra, L. 175 — Tognola Marino, consigl. prefett., L. 5223 — Mantegna Francesco, brig. post., L. 1223 — Comes Gio. Battista, 2° nocchiere, L. 1221.

Adunanza del 3 ottobre 1918.

Pensioni civili.

Leoni Tito, cir. capo rag., L. 6728 — Stratta Giovanni, op. art. L. 995 — Zanardelli Giacomina, ved. Paltrinelli, disegn. (indennità), L. 3510 — Novara Filippo, sost. proc. gen., L. 4719 — Lelli Giuseppe, 1° rag., L. 3616 — Gullieri Teresa, ved. Zuanelli, capo op. marina, L. 560 — Fiorentini Giulia, ved. Torrini, op. marina, L. 300 — De Grassi Maria, ved. Nota, prefetto, L. 1866,66 — Bruno Carlo, dir. gen., L. 8000 — Arnone Giuseppe, professore, L. 2377 — Pistolesi Giuseppe, mag. priv., L. 2979 — Baroni Mario, 1° uff. post., L. 2452 — Bertola Tranquillo, c. off. C. V., L. 2851.

Rovasenda Casimiro, prefetto, L. 8000 — Corsini Raffaele, c. uff. post, L. 3394 — Avolio Caterina, ved. Di Franco, op. marina, L. 333,33 — Scaleo Giovanna, ved. Degani, usciere, L. 399 — Grimaldi Beatrice, ved. D'Ajutolo, assist. g. mil., L. 791 — Decimo Carlo, cancell., L. 2253 — Olivieri Domenico, uff. post. (indennità), L. 3422 — Greco Maria, ved. Candela, brig. post., L. 329,66 — Pacini Ida, ved. Belloni, meccanico, ... — Ferrara Giuseppe, farmacista, L. 3785 — Coppola Annunziata, ved. Santelia, applicato, L. 740,66 — Fontana Bice, ved. Gazzaniga, profess., L. 959.

Di Leva Antonia, ved. Gallinaro, op. marina, L. 333,33 — Iacopetti Irene, ved. Inselvini, ing. genio civ., L. 1133,66 — Acanfora Maria, ved. Iovino, op. marina, L. 331,66 — Baudana Francesca, ved. Dardo, segret., L. 1063,33 — Galliani Annunziata, ved. Vezzosi, appl., L. 512 — Marinangeli Maria, ved. Moscati, uff. rag., L. 933,66 — Bresan Clotilde, ved. Cavallaro, proc. Re, L. 1585,66 — Rizzardini Cecchia, ved. Maurizio, op. marina, L. 277,50 — Salvagno Luigia, ved. Polesso, op. marina, L. 386 — De Polo Maria ved. Nardo, op. marina, L. 333,33 — Roster Giorgio, prof univ., L. 8000.

Pomariei Giuseppe, pres. sez. app., L. 8000 — Aloe Luigi, arch., lire 2460 — Cappelletti Luigi, id., L. 2395 — Mosca Carlo, sost. proc. gen., L. 7290 — Bortoluzzi Santina, ved. Cibin, ord. ed. fis., lire 752,33 — De Poi Anna, ved. Sandri, cancell., L. 556 — Ghezzo Maria, ved. Ballarin, marinaio, L. 210 — Mezzacapo Gaetano, comm. P. S., L. 4230 — Imperiale, orf. Pietro, op. marina, lire 255 — Papini Blaudina, ved. Morelli, segretario, L. 836 — Nardini Generosa, ved. Falconi, 1° uff. post., L. 789,33.

Sopradazzi Elisa, op. tab., (indennità), L. 175,03 — Rossi Ernesta, ved. Guardamagna, brig. post. (indennità), L. 2275 — Vidi Domenico, cons. app., L. 6591 — Selis Gio. Battista, ing. cat., L. 5800 — Galli Zugaro orf. Domenico, cons. app., L. 1475,33 — Imbrogno Teresa, ved. Laurentino, op. marina, L. 213,33 — Camelli Ilema ved. Simonelli, vice-rettore (indennità), L. 4000 — Fonda Elisabetta ved. Grassi, arch., L. 968,33 — Gobbi Antonia, vedova Moriconi, op. guerra, L. 283,33 — D'Arrigo Concetta, ved. Denaro, istitutore (indennità), L. 3617.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. A. R. la duchessa di Oporto è giunta l'altro ieri a Roma, da Napoli.

Oblazioni pro-mutilati. — S. E. il ministro della marina, in una circolare a tutte le autorità dipendenti, esprime il suo vivo compiacimento per le numerose e notevoli oblazioni pervenute dai vari comandi marittimi a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati.

Il ministro segnala nella circolare in parola la cospicua oblazione a favore della suddetta Associazione di franchi francesi 10.144,86 inviata dal distaccamento della R. marina a Pechino.

Per il VI prestito nazionale. — Un nobile atto di fraternità e gratitudine ha compiuto Trieste verso la madre patria. A tutto l'altro ieri le sottoscrizioni, secondo i risultati della Banca d'Italia, avevano oltrepassato i 290 milioni. A Bologna, alla chiusura delle sottoscrizioni, risultò la somma di 807 milioni, 161 mila 900 lire, senza tenere conto di 7 milioni 500 mila lire sottoscritte in forma assicurativa e della sottoscrizione popolare a rate a mezzo dei libretti venduti dall'Amministrazione postale.

L'ammontare della sottoscrizione a Milano è stato di L. 2.547.761.700.

A Genova, a tutto il 16 corr., ammontava ad 1 miliardo 139 milioni e 767 mila lire.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 16. — Si ha da Costantinopoli: La città di Costantinopoli è stata occupata stamane senza difficoltà dalle truppe alleate sotto il comando del generale Milne. L'ordine e la calma regnano in città.

VIENNA, 16. — Un comunicato ufficiale dice: Contrariamente alle voci diffuse a Berlino, secondo le quali a Vienna sarebbe stata proclamata la repubblica dei Consigli e che sarebbero scoppiati disordini, regna a Vienna ordine perfetto e non si è verificato alcun incidente.

AMSTERDAM, 16. — Secondo i giornali ieri mattina è giunto a Wieringen un cacciatorpediniere per sorvegliare l'ex-Kronprinz.

L'AJA, 17. — L'ex-Kronprinz ha dichiarato al borgomastro ed alle autorità della polizia di Wieringen che egli non ha intenzione, nelle circostanze attuali, di lasciare la sua residenza.

LONDRA, 17. — Un telegramma da Berlino in data di oggi, ore 15, dice che si annunzia ufficialmente che von Kapp ha deciso di dimettersi.

L'AJA, 17. — Non si è ricevuta conferma del bombardamento di Kiel.

PARIGI, 17. — Il presidente della Repubblica Deschanel, in un discorso pronunziato in un banchetto che gli è stato offerto dai rappresentanti della stampa anglo-americana, ha detto:

« Noi ci siamo trovati uniti in ore tragiche e ci siamo tesi la mano nel momento in cui bisognava vincere o morire; ma se ci siamo compresi in quei momenti decisivi, ora dimostriamo la tendenza ad isolarci nuovamente, dal momento che le forze superiori che ci avvicinarono cessano di esercitare su di noi la loro energica pressione.

Amicizia non significa soltanto rendere grandi servigi, ma anche una costante reciproca fiducia.

Adoperiamoci a sviluppare questa fiducia fra i nostri tre paesi; essa è particolarmente necessaria nell'ora in cui siamo riuniti.

Gli avvenimenti sorti improvvisamente in Germania non dimostrano forse a quali risvegli siamo esposti e quanto sia importante mantenere fedelmente i nostri giuramenti di amicizia, se non vogliamo perdere i frutti della vittoria e rendere la pace affatto precaria?

Stringiamoci dunque gli uni con gli altri più che mai in intima amicizia, restiamo cordialmente uniti nel ricordo dei pericoli di ieri e nella previsione dei pericoli di domani ».

Il presidente della repubblica ha concluso dicendo:

« Lavorate senza posa alla mutua comprensione degli alleati, poichè così collaborerete efficacemente al mantenimento di una intesa che è la prima e la più salda garanzia della pace ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.